

Penale Sent. Sez. 1 Num. 13197 Anno 2022

Presidente: ZAZA CARLO

Relatore: BONI MONICA

Data Udiienza: 25/03/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nei confronti di VASTARELLA DIEGO nato a NAPOLI il
24/06/1971

avverso l'ordinanza del 10/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA

udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;

B ~~Letto~~ ~~sentite~~ le conclusioni del PG, dr.ssa Lucia Odello, che ha chiesto l'annullamento
con rinvio dell'ordinanza impugnata

B

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 10 giugno 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila accoglieva il reclamo proposto dal detenuto Diego Vastarella avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, che in data 15 febbraio 2018 aveva rigettato il reclamo presentato dallo stesso Vastarella per contestare la decisione del consiglio di disciplina dell'istituto penitenziario ove era ristretto, che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per giorni tre.

A giustificazione della decisione il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto fondato il motivo di reclamo, col quale si era lamentata la violazione del diritto di difesa del detenuto per essere avvenuta la contestazione dell'addebito nello stesso giorno in cui era stato convocato il Consiglio di disciplina.

2. Avverso la predetta ordinanza il Ministro della Giustizia a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila ha proposto ricorso per chiederne l'annullamento per violazione ed erronea applicazione dell'art. 38, comma 2, ord. pen. e dell'art. 81 d.P.R. n. 230 del 2000. Anche l'orientamento interpretativo citato nell'ordinanza impugnata, innovativo rispetto alle posizioni precedenti, non comporta che sussista in via automatica l'illegittimità del procedimento in tutti i casi in cui la contestazione dell'addebito sia avvenuta in limine dell'udienza poiché non sussistono termini perentori per tale attività, ma è sufficiente che il lasso di tempo consenta di predisporre una difesa. Nel caso specifico la modesta entità e la chiara descrizione dell'addebito rendevano congruo anche un lasso di tempo limitato per elaborare le proprie giustificazioni. Che ciò si sia verificato è desumibile dallo svolgimento dei fatti ed alla mancata contestazione di un tempo insufficiente per discolarsi, avendo il detenuto soltanto negato l'addebito nel merito. Tanto dimostra che non si è verificata nessuna lesione del diritto di difesa. E' erronea la decisione del Tribunale di sorveglianza per avere ravvisato una nullità assoluta del procedimento, non soggetta a termini di deduzione perché in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte con la sentenza n. 30038 del 2020 che ha ritenuto la nullità dovesse essere eccepita prima dell'udienza dinanzi al Consiglio di disciplina, cosa che nel caso non si era verificata.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Lucia Odello, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

Il ricorso, che investe i profili formali del procedimento disciplinare svoltosi a carico del ricorrente, è fondato e merita dunque accoglimento.



1. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto censurabile l'iter procedurale seguito per sanzionare il detenuto Diego Vastarella a ragione del mancato rispetto dei termini indicati prima di procedere alla contestazione e poi alla convocazione davanti al Consiglio di disciplina, perché le due attività si erano compiute nella medesima giornata.

2. L'art. 81, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, in riferimento ai tempi ed alle modalità di trattazione del procedimento disciplinare nei confronti dei detenuti o internati, stabilisce: 1) la constatazione diretta o indiretta di una infrazione da parte dell'operatore penitenziario e la redazione di un rapporto, che deve essere trasmesso al direttore dell'istituto; 2) la contestazione formale dell'infrazione al detenuto da parte del direttore «... sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto ...» (comma 2); 3) gli eventuali accertamenti ulteriori, svolti dal direttore o dai suoi delegati; 4) la convocazione diretta del detenuto o la convocazione del consiglio di disciplina, entro dieci giorni dalla contestazione (comma 4). La così articolata scansione del procedimento è finalizzata a salvaguardare le esigenze di difesa dell'incolpato ed a consentirgli di apprendere il contenuto della violazione ascrittagli e di predisporre una eventuale difesa, così come previsto dalle Regole Penitenziarie Europee del 2006 (Raccomandazione 2006/2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee), le quali, alla regola n. 59, stabiliscono: «i detenuti accusati di un'infrazione disciplinare devono: 1. essere prontamente informati, in dettaglio e in una lingua che comprendono, in merito alla natura delle accuse rivolte contro di loro; 2. avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione della loro difesa; 3. avere il permesso di difendersi da soli o per mezzo di un assistente legale qualora ciò sia necessario nell'interesse della giustizia; 4. avere il permesso di ottenere la presenza di testimoni e di interrogarli o farli interrogare; 5. avere l'assistenza gratuita di un interprete qualora non comprendano o non parlino la lingua usata nel procedimento».

La giurisprudenza di legittimità è intervenuta sul tema, affermando «in tema di provvedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare ha effetti sulla validità del provvedimento adottato, dovendo intercorrere tra il momento della contestazione e quello dell'udienza disciplinare un ragionevole lasso temporale in modo da consentire all'incolpato di predisporre adeguata difesa» (*ex multis* Sez. 1, n. 16914 del 21/12/2017, dep. 2018, Palumbo, Rv. 272786). Le violazioni delle citate prescrizioni procedurali è stata ricondotta alla categoria della nullità degli atti processuali a ragione della connessione funzionale tra il giudizio disciplinare ed il procedimento giurisdizionale di reclamo e l'estensione della disciplina riguarda non soltanto gli aspetti strutturali del procedimento, ossia i presupposti di legittimità e di validità dell'atto conclusivo,



avente natura decisoria che lo conclude), ma va estesa, per ragioni di ordine sistematico, anche agli aspetti funzionali che riguardano le modalità di deduzione del vizio e quindi anche alle disposizioni di cui all'art 182, comma 2, cod. proc. pen.. In tal senso si è pronunciata questa Corte con la sentenza Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733 (Sez. 1, n. 13085 del 06/03/2020,,,, Rv. 278894), per la quale «In tema di procedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, in caso di contestazione dell'infrazione direttamente all'udienza davanti al consiglio di disciplina, la violazione del diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza stessa, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.». Principio di diritto cui si aderisce e che si ribadisce per la sua correttezza ermeneutica.

3. Tanto posto, osserva il Collegio che l'odierna impugnazione è fondata. Premesso che non è censurabile il rilievo secondo il quale al detenuto deve essere consentito disporre di un congruo termine per preparare le proprie difese, chiedendo, quando necessario, l'esibizione o la produzione di documenti, l'audizione di terzi soggetti, la esposizione delle proprie ragioni, tuttavia la sottoposizione del procedimento disciplinare alle disciplina delle nullità processuale comporta anche l'applicazione delle regole generali dettate in materia di deducibilità delle nullità, tra le quali vanno ricordate le disposizioni dettate dall'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen., secondo cui la violazione deve essere eccepita dalla parte che abbia patito una lesione delle sue facoltà prima del compimento dell'attività processuale cui essa si riferiva. Nel caso di specie, dunque, la nullità avrebbe dovuto essere dedotta al momento dell'apertura dell'udienza davanti al Consiglio di disciplina, posto che proprio in quella fase il detenuto avrebbe dovuto lamentare di essere stato convocato in quella sede senza la preventiva conoscenza dell'accusa rivoltagli, cosa non verificatasi. La considerazione di tale circostanza è stata del tutto tralasciata dal Tribunale di sorveglianza, sicchè l'ordinanza impugnata, inficiata da inosservanza del disposto dell'art. 182 cod. proc. pen., va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per il prosieguo.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2022.